



COMUNE DI VARAPODIO

Provincia di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 30-07-2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 13:30, convocato per determinazione del Presidente, si è adunato in seduta Straord. urgenza di Prima convocazione, sotto la presidenza del PRESIDENTE RECHICHI ANNUNZIATA, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

COGNOME e NOME	P / A	COGNOME e NOME	P / A
FAZZOLARI ORLANDO	P	FALLETI PASQUALE	P
SCIGLIANO NATALE	A	CARPINELLI VINCENZO	P
CORSO GIUSEPPE	A	SARACENO ANTONINO	P
RECHICHI ANNUNZIATA	P		

ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **2**.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale: **Dott.ssa D'Amico Ester**

Presiede il PRESIDENTE **RECHICHI ANNUNZIATA**

Il PRESIDENTE premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti in n° 5 su n° 7 Consiglieri assegnati al Comune e su n° 7 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 24 nuovo Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del PRESIDENTE in merito all'oggetto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Premesso che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale ;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2014, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*

e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visti:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico”;*

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012 ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 26/08/2014 e modificato in data 16/06/2015 giusta deliberazione n. 16 ;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento della disciplina dell'Imposta Unica Comunale sono stati assimilati ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, per valori corrispondenti a 500 euro di rendita, da intendersi come franchigia;

Dato atto che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 in corso di approvazione;

Considerato che nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio , possono essere confermate le aliquote previste per l'anno 2014

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per gli stessi anni , i limiti di cui sopra possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Dato atto che è intenzione di questa amministrazione applicare l'aliquota zero per la TASI per l'anno 2015

Richiamato il D.L. n. 4 del 24/01/2015 che ha definito l' esenzione IMU dei terreni montani e parzialmente montani che all'art. 1 stabilisce quanto segue:

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

Considerato che il comune di Varapodio è classificato come comune parzialmente montano e di conseguenza l'esenzione è estesa ai soggetti che hanno la qualifica di cui sopra

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-07-2015 Pag. 4 di 8 - COMUNE DI VARAPODIO

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta e delle sopraggiunte esenzioni sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a € 185.000,00, a cui si deve aggiungere la quota a carico del comune (38,23%) che va a finanziare il Fondo di solidarietà comunale stimata dal Ministero dell'Interno in € 103.886,82

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

3-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'*articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'*articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Consiglio Comunale con quattro voti a favore e uno contrario (Carpinelli)

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2015 , per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come previste per l'anno 2014:

2. di applicare, pertanto, per l'anno 2015 le seguenti aliquote IMU :

a) aliquota dello 0,3 per cento per l'abitazione di categoria catastale A/1 A/8 e A/9 e le relative pertinenze , esclusivamente classificate come C/2, C/6, C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

b) aliquota del 1,0 per cento per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili;

3. di dare atto che si applicano le detrazioni previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L 201/2011 e s.m. e i .

4. di dare atto che sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che le stesse non risultino locate;

-l' unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale , qualora la quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di € 500,00;l'agevolazione si applica per una sola unità.

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

5. di dare atto il comune di Varapodio è classificato come parzialmente montano e ai sensi del D.L 4/2015 è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola

6.di stimare in € 185.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate da introitare da parte del comune e già depurato di €. 103.886,82 che finanzia il Fondo di solidarietà comunale ;

6. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014) e successivamente dall'art. 1 comma 679 lett.a) e b) L 23/12/2014 n.190 a decorrere dal 1 gennaio 2015;

7. di dare atto che il versamento dell'imposta deve avvenire secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs 09/07/1997 n. 241 e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

8. di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

9. di disporre che l'Ufficio Tributi Comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;

10. di stabilire che per quanto non determinato nel presente atto si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale

11. di trasmettere la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*;

12. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- 1) di dichiarare la presente deliberazione, con quattro voti a favore e uno contrario (Carpinelli) immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 26

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Il sottoscritto funzionario comunale visto l'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione su indicata

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità Tecnica-Contabile della proposta.

IL RESPONSABILE SETTORE
F.to D.ssa Scopelliti Eleonora

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RECHICHI ANNUNZIATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Amico Ester

Ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata in data odierna, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Varapodio e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.

Lì, 07-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Amico Ester

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267.
- E' divenuta esecutiva il _____ per il decorso termini 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Amico Ester

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE N° 614

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2015 al 22-08-2015 ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Varapodio, li 22-08-2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to STALTARI GESUMINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Amico Ester

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.